



COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 25/11/2016

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ELIMINARE - EVENTUALI DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese novembre di alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Carica	Pr.	As.
GELMINI SERGIO ANGELO	Presidente	X	
BARENGO ROSANNA MARIA	Consigliere	X	
ANSINELLO GIUSEPPE JARNO	Consigliere	X	
BIANCHETTA ROBERTA	Consigliere	X	
CALLOT PIER GIANNI	Consigliere	X	
COSENTINO ALESSIA	Consigliere		X
SERENA ALESSANDRO	Consigliere		X
DITOMMASO MATTEO ARMANDO	Consigliere		X
MORO MARCO ANTONIO	Consigliere	X	
NISTRIO GIUSEPPE	Consigliere		X
BUGNI GIANFRANCO	Consigliere	X	
Totale		7	4

Assiste il Segretario Comunale MANCINO dr.ssa Antimina la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GELMINI SERGIO ANGELO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ELIMINARE - EVENTUALI DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c. realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra non sussistono partecipazioni da alienare;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge dicembre 2014 n. 190, con deliberazione consiglio comunale n. 8 del 28/04/2016, dal quale si evince che le uniche partecipazioni societarie detenute dal comune di Salassa sono quelle relative a:

SMAT SPA – SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE DI TORINO (obbligatoria);

DATO ATTO che il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento del piano, ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese ;

DELIBERA

I. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

II. di dare atto che non sussistono partecipazioni da alienare

III. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

IV. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;

V. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

VI. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Allegato “A”

PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SALASSA RELAZIONE TECNICA

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28/04/2016 è stata effettuata una ricognizione dell'ente, dalla quale risulta che il Comune di Salassa partecipa e/o aderisce alla seguente forma associativa:

Società SMAT SPA – SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO

In data 25 luglio 2011 si è costituita l'azienda ecologica canavesana A.E.C. per la gestione associata del servizio rifiuti. Tale società si è sciolta in data 30 ottobre 2013.

Alla data attuale il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

Consorzi:

C.I.S.S. 38 – Socio assistenziale;

Consorzio Canavesano Ambiente – CCA – servizio rifiuti

Società:

SMAT SPA – società per azioni – servizio idrico integrato;

Salassa, 23.09.2016

IL SINDACO
F.TO:GELMINI Sergio Angelo

Delibera di C.C. n. 25 del 25/11/2016

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : GELMINI SERGIO ANGELO

Il Segretario Comunale
F.to : MANCINO dr.ssa Antimina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 481 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/11/2016 al 15/12/2016 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Salassa , lì 30/11/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : MANCINO dr.ssa Antimina

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Salassa , lì _____

Il Segretario Comunale
MANCINO dr.ssa Antimina

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line del sito istituzionale del comune www.comune.salassa.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'**esecutività** dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Salassa, li _____

Il Segretario Comunale
MANCINO dr.ssa Antimina

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012
PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to: ANSINELLO Giuseppe Jarno

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012
PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: ANSINELLO Giuseppe Jarno